



**COMUNE DI NAPOLI
MUNICIPALITÀ 7**

Miano - Secondigliano - San Pietro a Patierno
Direzione

ORDINANZA n. 41 del 14/05/2026

OGGETTO: Proroga del dispositivo di traffico adottato con Ordinanza Dirigenziale n° 39 del 05/05/2026 per divieto di transito in Via Del Ponte, nel tratto compreso tra civico 8 (palo P.I. 19703007)

IL DIRETTORE

Premesso che:

- il Servizio Gestione Emergenze e Protezione Civile, con nota prot. PG/2026/219442 del 16/02/2026, segnalava la presenza di un cedimento con vuoto sottostante in Via del Ponte civ. 9, richiedendo contestualmente all'Azienda Speciale ABC Napoli di effettuare le verifiche sui propri sottoservizi;
- la U.O. Attività Tecniche della Municipalità 7, con nota prot. PG/2026/396786 del 02/04/2026, sollecitava la medesima azienda al proseguimento delle verifiche sui manufatti fognari;
- l'Azienda Speciale A.B.C. Napoli comunicava, tramite il portale condiviso con il Servizio Strade, al rigo RDV n. 171, l'assenza di anomalie agli impianti idrici e fognari;
- la U.O. Attività Tecniche disponeva l'intervento della società Napoli Servizi, tramite portale PIS, per il ripristino della pavimentazione stradale in basolato di Via del Ponte, come comunicato anche con nota prot. PG/2026/474005 del 22/04/2026;
- in data 24/04/2026 si svolgeva un sopralluogo congiunto con la società Napoli Servizi, nel corso del quale venivano concordate le tempistiche e le modalità esecutive dell'intervento;
- con Ordinanza Dirigenziale n. 39 del 05/05/2026 veniva istituito il divieto di transito temporaneo in Via del Ponte, nel tratto sopra indicato, nel periodo dall'11/05/2026 al 15/05/2026;

Considerato che:

- la società Napoli Servizi ha avviato i lavori in data 14/05/2026 e, con nota prot. PG/2026/0550798 del 14/05/2026, ha comunicato una durata prevista degli stessi pari a 6 giorni lavorativi, richiedendo contestualmente la proroga del dispositivo di traffico precedentemente adottato;
- al fine di garantire lo svolgimento delle lavorazioni in condizioni di sicurezza, si rende necessario interdire la circolazione veicolare nel tratto interessato e prorogare il predetto dispositivo fino al 20/05/2026;

Visti:

- il Decreto Legislativo n.285 del 30 aprile 1992 s.m.i., *Nuovo Codice della Strada* e in particolare l'articolo 7 che dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti, e limitazioni a carattere permanente o temporaneo nelle strade comunali;

- il Decreto del Presidente della Repubblica n.495 del 16 dicembre 1992 s.m.i., *Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*;

Preso atto:

- del verbale di sopralluogo del 24/04/2026 controfirmato dalla Polizia Locale, acquisito agli atti con protocollo n. PG/2026/494047 del 29/04/2026;

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 267 del 18 agosto 2000 s.m.i., Testo unico sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto per quanto esposto innanzi e sulla scorta dell'istruttoria e delle verifiche effettuate dal tecnico Arch. Stefania Ferraiuolo, in qualità di tecnico istruttore della pratica, di poter adottare il seguente dispositivo per le motivazioni esposte

ORDINA

di prorogare il dispositivo di traffico adottato con Ordinanza Dirigenziale n° 39 del 05/05/2026, istituendo il divieto di transito in Via Del Ponte, nel tratto compreso tra civico 8 (palo P.I. 19703007) ed il civico 9, nei giorni dal 16/05/2026 al 20/05/2026 per lavori da parte della soc. Napoli Servizi.

Il percorso alternativo per i veicoli provenienti da Via del Cimitero e diretti all'ASL in Via Del Ponte è il seguente: svoltare su via Vicinale di Piscinola, Via Miano, Via Lazio e Via del Ponte.

Sarà comunque consentito il passaggio pedonale e l'accesso ai passi carrai autorizzati.

Sarà cura dell'impresa esecutrice dei lavori apporre idonea segnaletica, predisporre idonei transennamenti e recinzioni dell'area di cantiere, provvedere all'illuminazione notturna, garantire la presenza di movieri; provvedere ad informare la cittadinanza dell'inizio delle lavorazioni con apposita cartellonistica; lasciare in sicurezza l'area di cantiere al termine delle attività lavorative.

Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati con liceità ai sensi dell'art.6 del Regolamento UE 2016/679.

Ogni altra ordinanza in contrasto con la presente è da ritenersi sospesa o revocata.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della Legge n.241 del 7 agosto 1990 s.m.i., avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero, entro 120 giorni con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei modi previsti dal *Codice del processo amministrativo* approvato con Dlgs n.104 del 2 luglio 2010 s.m.i.

La Polizia Locale è incaricata di vigilare, unitamente a tutti gli agenti della Forza Pubblica, previsti dall'articolo 12 del Dlgs n.285/92 s.m.i, per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

sottoscritto digitalmente da :

il Direttore
dr. Roberta Sivo